



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

copia conforme (originale firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 13-03-2023

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Adeguamento alle disposizioni contenute nella delibera Arera n. 15/2022

L'anno **duemilaventitre** il giorno **treddici** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** in **prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

Loi Diego	P	Chessa Nicola	P
Citroni Francesca	P	Casula Cecilia	A
Atzori Caterina Maria	A	Matta Giovanni	P
Corona Alessandro	P	Pische Francesco	P
Caratzu Vittorio	A	Barracu Fabrizio	P
Bellinzas Francesco	P	Deriu Domenico	A
Carrus Angelo	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

Il Sindaco Dott. Diego Loi riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Vista la disciplinadella suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di*

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta... ”;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”;*

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento per renderlo compatibile con disposizioni sopravvenute con il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), di cui alla deliberazione dell'ARERA nr. 15/2022/rif del 18/01/2022;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI) opportunamente integrato nel senso sopra indicato;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;*

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 3 (Matta Giovanni, Barracu Fabrizio, Pische Francesco), voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli che sostituisce integralmente il precedente;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi e firmati digitalmente, ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. **2 del 03-02-2023** avente ad oggetto **Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Adeguamento alle disposizioni contenute nella delibera Arera n. 15/2022:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 03-02-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 03-02-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

L'impiegato incaricato, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), al n. **165** con decorrenza dal **20-03-2023** al **04-04-2023**

Santu Lussurgiu, 20-03-2023

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,